

TI_GERICHTE 12.1998.40 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.40

FR: TI_GERICHTE 12.1998.40 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.40 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La tesi del ricorrente secondo cui egli non avrebbe commesso colpa grave, ed anzi sarebbe privo di responsabilità per il sinistro in discussione dipende dall'argomentazione per cui via _____ da lui percorsa dovrebbe essere considerata, a prescindere dalla segnaletica esistente, "l'asse principale della circolazione nel quartiere". Siffatta tesi è tuttavia ai limiti del temerario. A non averne dubbi, la questione del diritto di precedenza alle intersezioni, vitale nell'ottica della prioritaria finalità della sicurezza della circolazione, è esaustivamente regolata dalla segnaletica, e in difetto di questa dalla norma fondamentale di cui all'art. 36 cpv. 2 LCS, senza possibilità di valide deroghe fondate su possibili, ma senz'altro illeciti divergenti usi locali (Bussy/Rusconi , Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, 1996, n. 3.8.1 e 3.8.2 ad art. 36 LCS). La tesi dell'appellante appare del resto insostenibile già solo in base alla considerazione per cui il diritto di precedenza, e perciò la responsabilità per un eventuale sinistro, verrebbero in tal caso a dipendere dalla conoscenza da parte dei conducenti coinvolti dell'uso locale, così da doversi giudicare in maniera diversa la medesima fattispecie a seconda del loro luogo di domicilio, il che è evidentemente assurdo. Per il resto l'attore nel gravame non contesta l'accertamento pretorile secondo cui quella tra via _____ e via _____ sarebbe un'intersezione ai sensi dell'art. 36 LCS, così che nulla permette di derogare al giudizio pretorile sulla priorità del veicolo proveniente da destra, neppure il fatto che il comune di _____ abbia poco dopo modificato la situazione, costituendo ciò unicamente la prova dell'esistenza di un'esigenza di viabilità nel senso della modifica, ma non certo di quella di una valida prassi contraria alle norme della LCS, non essendoci in tal caso -e ciò a detrimento dell'argomentazione dell'appellante- alcuna necessità di effettuare la modifica invocata a torto quale prova del proprio buon diritto.

E. 2

Risolta definitivamente la questione del diritto di precedenza, l'altra argomentazione dalla quale l'appellante vorrebbe trarre diritto, ossia quella relativa al fatto che il conducente _____ non si sarebbe arrestato completamente all'intersezione, diviene del tutto irrilevante, non esistendo ovviamente alcun obbligo del prioritario di arrestarsi completamente all'intersezione. L'argomentazione è, in queste circostanze, perfino controproducente: se il prioritario si fosse arrestato all'intersezione, circostanza negata dall'appellante, ci si sarebbe potuti chiedere se in tale comportamento non fosse ravvisabile una rinuncia al diritto di precedenza, ancorché difficilmente ipotizzabile in favore di un motociclista che, illecitamente (art. 35 cpv. 4 LCS), effettua un sorpasso in prossimità

dell'intersezione, il che è invece escluso nell'ipotesi contraria. Non meno infondate risultano infine le invocazioni dell'art. 26 LCS, disatteso proprio dall'attore, dell'art. 34 cpv. 3 LCS, non applicabile al prioritario _____ che non ha cambiato direzione, e dell'art. 36 cpv. 3 LCS, anch'esso inapplicabile non avendo il prioritario voltato a sinistra ai sensi della norma, o il richiamo alla questione del rischio d'esercizio, in ogni caso superata dalle crasse violazioni della LCS commesse dal malvenuto attore. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto fino ai limiti del temerario. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC); le ripetibili vengono ridotte poiché la parte appellata si è limitata a riconfermare le proprie precedenti argomentazioni. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 3 febbraio 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.